STATUTO SOCIALE

Titolo I
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - ORGANI

Art. 1 - Sotto la Ragione Sociale di:

"ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA"
con sigla abbreviata **A.G.E.R.,**

è costituita in Bologna una Associazione riconosciuta di diritto privato ai sensi dell'articolo articoli 14 e seguenti del Codice Civile fra: Agricoltori, Commercianti, Industriali, Mediatori, Agenti e Rappresentanti di commercio, Spedizionieri, Vettori ed altri, che operano nel campo della produzione, del commercio, della lavorazione e dei servizi ausiliari di cereali, sfarinati, semi oleosi, legumi, sementi in genere, alimenti zootecnici, concimi ed altri prodotti ed attrezzature collegati alle attività economiche sopra citate.

Art. 2 - L'Associazione ha la propria Sede in Bologna. La Sede può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione del Consiglio Direttivo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Art. 3 - L'Associazione non persegue fini di lucro; essa ha per scopo di:

a) attuare lo studio dei problemi che nell'ambito della contrattazione delle merci si determinano, prospettandone e promuovendone la loro soluzione;
b) garantire la disciplina del luogo di incontro dei Soci operatori della filiera agroalimentare, in base al Regolamento interno di A.G.E.R. approvato dal Consiglio Direttivo, fissare le norme per la compravendita delle merci mediante la formazione di contratti-tipo, e contribuire all'aggiornamento degli usi e consuetudini attinenti;
c) provvedere ai servizi connessi alla riunione settimanale dei Soci operatori della filiera agroalimentare assicurandone la funzionalità, ivi comprese le prestazioni del laboratorio per le analisi chimiche-merceologiche sui prodotti dei settori sopra elencati;
d) assistere i Soci mediante servizi di consulenza in materia di qualità e sicurezza dei prodotti destinati ad uso alimentare o zootecnico;
e) favorire l'amichevole conciliazione delle vertenze contrattuali che potessero insorgere tra i Soci e/o altri Operatori economici; comporre le vertenze seguendo la procedura fissata dal Regolamento Arbitrale che deve intendersi quale parte integrante del presente Statuto;
f) stabilire rapporti di reciproca collaborazione con tutte le Associazioni o Enti similari italiani ed esteri per il raggiungimento delle finalità sociali;
g) assumere partecipazioni in Associazioni, Consorzi, Società, aventi attività e/o gestioni di servizi, attinenti alle funzioni sociali.

Le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna.
L'Associazione non può svolgere attività con finalità diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle strumentali e statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 – Durata
La durata dell'Associazione è illimitata

Art. 5 - Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico;
- il Collegio dei Probiviri.

Titolo II
SOCI

Art. 6 - Può far parte dell'Associazione chi esercita l'attività di cui all'Art. 1, purché iscritto al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
Possono essere anche ammesse quelle persone, Ditte o Enti che, a giudizio del Consiglio Direttivo, in relazione all'attività svolta, vengono ritenuti idonei a far parte dell'Associazione.

Art. 7 - La domanda di ammissione a Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo e deve essere controfirmata da due Soci.
Le domande devono essere corredate dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza di voti. Qualora i Soci presentatori fossero Consiglieri, gli stessi devono astenersi dalla votazione di approvazione della domanda.
Ai soci ammessi è rilasciata una tessera di riconoscimento nominativa.
Le Società, le Assicurazioni ed Enti ammessi a far parte dell'Associazione, designano un loro rappresentante avente adeguati poteri per rappresentarli.
Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Arbitrale ed i regolamenti interni.

A richiesta, per consentirne l'ingresso e la frequentazione dei locali in cui viene svolta la riunione settimanale dei Soci, possono essere rilasciati permessi d'ingresso nominativi a: Contitolari, Soci, Amministratori, Procuratori, Dipendenti con rapporto di lavoro subordinato di Ditte, Enti, Società associate, le quali sono solidalmente responsabili del loro operato, essendo tutti indistintamente tenuti al rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.

Art. 8 - I Soci possono essere Onorari ed Ordinari. Possono essere accolti dal Consiglio Direttivo, quali Soci Onorari, le Associazioni e gli Enti che accordano la reciprocità all'Associazione ed i singoli che siano unanimemente riconosciuti benemeriti dell'Associazione.
La qualifica di Socio Ordinario dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse e gestite dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo.
Le quote associative sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.
Ogni Associato ha diritto ad un solo voto.

Art. 9 - I Soci Ordinari si intendono impegnati per il periodo di due anni e successivamente di anno in anno qualora le dimissioni non siano rassegnate, per lettera raccomandata o mediante strumento giuridicamente equivalente, almeno un mese prima della scadenza dell'esercizio sociale.
La quota sociale è corrisposta in via anticipata entro il 31 gennaio.
I Soci ammessi all'Associazione dopo il 30 giugno corrispondono l'importo di metà quota.
Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa né una sua rivalutazione. La quota associativa non è mai rimborsabile.

Art. 10 - Il Socio moroso è richiamato dal Presidente al pagamento della quota arretrata entro il termine fissato nel richiamo stesso. In caso di persistente morosità il Presidente può ricorrere alle vie legali per recuperare l'importo dovuto. Contemporaneamente il Consiglio Direttivo può dichiarare la sospensione del Socio moroso dal godimento dei diritti sociali.
Qualora il Socio che si renda moroso non provveda a sanare la propria posizione entro novanta giorni dalla scadenza dei termini prescritti potrà essere dichiarato, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, decaduto dalla qualità di Socio, fermo restando l'obbligo di versare i contributi associativi non corrisposti.

Art. 11 - Non possono essere Soci né frequentare i locali della riunione settimanale dei Soci i minori, gli interdetti, i soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale, i colpiti da condanne penali per reati non colposi che non abbiano ottenuto la riabilitazione, e tutti coloro che, pur non essendo soggetti sottoposti a liquidazione giudiziale, abbiano notoriamente mancato ai propri impegni commerciali.

Art. 12 - I Soci che venissero a trovarsi dopo la loro ammissione nelle condizioni previste dal precedente articolo, che ripropone la normativa del Regolamento interno di A.G.E.R., verranno dichiarati dal Consiglio decaduti dalla loro qualità di Socio.
Il Consiglio Direttivo può inoltre escludere quei Soci che si rendessero indegni di appartenere all'Associazione. La esclusione è deliberata dal Consiglio con il voto di due terzi dei Consiglieri e, qualora necessario, dopo presa visione della relazione di una apposita Commissione, composta da tre Soci estranei al Consiglio Direttivo e nominata dal Consiglio stesso.
Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 13 - I Soci che si rendessero inadempienti a sentenze arbitrali emesse ai sensi del Regolamento Arbitrale dell'Associazione, sono, a cura della Presidenza, sospesi nel loro diritto di Socio per il tempo della loro inadempienza. Tale decisione sarà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento.
Dopo quattro mesi di inadempienza possono essere esclusi con le norme stabilite dall'articolo precedente.

Art. 14 - I Soci decaduti o sospesi ai sensi dei precedenti articoli, qualora siano venute a cessare le cause che determinarono il provvedimento, possono fare domanda di riammissione all'Associazione.
La riammissione è a cura della Presidenza e sarà ratificata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento

Art. 15 - Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione, perde qualsiasi diritto anche sul patrimonio dell'Associazione e non può reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e resta obbligato al versamento di quelli dovuti e non ancora versati alla medesima data.

Titolo III
ASSEMBLEE

Art. 16 – L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea. sia Ordinaria sia Straordinaria, tutti i Soci in regola con

la quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.
Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria:
a) l'approvazione delle linee generali di attività dell'anno sociale;
b) l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
c) l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
d) qualsiasi altra materia attribuita alla sua competenza ed indicata nell'ordine del giorno.

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Straordinaria le deliberazioni che riguardano:
a) le modificazioni dello statuto sociale;
b) l'autorizzazione preventiva all'Organo Amministrativo per gli atti previsti dallo statuto, nonché le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo, od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
c) qualsiasi altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un decimo dei Soci o da almeno un quarto dei Soci qualora sia chiamata a deliberare circa le proposte di scioglimento dell'Associazione o di modificazione allo Statuto Sociale.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Le convocazioni delle Assemblee sono fatte dal Consiglio Direttivo mediante affissione nell'Albo sociale nonché mediante avvisi a ciascun associato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
L'avviso di convocazione deve includere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Per la validità dell'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà degli Associati.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti.

Art. 19 - Per la validità dell'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, occorre l'intervento di almeno la metà dei Soci.
In difetto, l'Assemblea viene rimandata ad una seconda convocazione, anche nello stesso giorno, trascorsa almeno un'ora, ed è valida con l'intervento di almeno un decimo dei Soci. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 - Non possono prendere parte alle Assemblee i Soci che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 10, 12 e13 del presente Statuto.
Il Socio può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo nelle Assemblee. Il Socio non può avere più di due deleghe.
Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.
L'elezione degli organi sociali è regolata dal successivo articolo 21).
Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto.

Titolo IV
ELEZIONI

Art. 21 - Le nomine del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori hanno luogo per schede di voto a scrutinio segreto, sulla base di una lista di candidati, che deve comprendere un numero almeno doppio dei Soci eleggibili, predisposta dal Consiglio Direttivo uscente almeno cinquanta giorni prima della data stabilita per le votazioni ed inviata ai Soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
Ciascun Socio può proporre la propria candidatura entra trenta giorni dal ricevimento della lista di cui al paragrafo precedente.
La lista dei candidati al Consiglio Direttivo deve rappresentare possibilmente tutte le categorie di attività.
Il Socio può votare anche a mezzo di delega, ai sensi dell'Art. 20. È pure ammessa la votazione per corrispondenza e/o con modalità telematiche attraverso uno strumento che garantisca identità del votante, riservatezza, tracciabilità del voto e verbalizzazione univoca del risultato. Il Consiglio Direttivo, almeno

cinquanta giorni prima delle votazioni, rende note le relative modalità di attuazione.
Al termine dell'ultimo giorno di votazione, nell'ora stabilita, il Comitato elettorale dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio dei voti. Il Comitato elettorale verbalizza il risultato delle votazioni e proclama eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voto, viene eletto il più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo eletto si riunisce entro 30 giorni su convocazione del Presidente uscente o di chi ne fa le veci.

Titolo V
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - l'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio composto di dieci Membri. Possono farne parte esclusivamente i Soci.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.
Se nel corso del mandato venisse meno il numero dei Consiglieri eletti, il Consiglio potrà procedere alla sua integrazione, seguendo l'ordine di scrutinio delle votazioni antecedenti.
I Consiglieri cooptati rimangono in carica sino al termine del mandato in corso.
Ove per dimissioni, od altri motivi, nel corso del mandato venisse a mancare più di un terzo dei Consiglieri, il Consiglio entro 45 giorni dal determinarsi di quanto sopra, indirà nuove elezioni.
La carica di Consigliere è gratuita.

Art. 24 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è richiesta la presenza (anche in videoconferenza) della metà più uno dei Membri del Consiglio stesso; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.
Se un Consigliere non partecipa a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, potrà essere considerato dimissionario.

Art. 25 - Il Consiglio nomina tra i suoi Membri, a maggioranza di voti e a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti ed il Tesoriere.

Art. 26 - Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, firma in suo nome, presiede le Assemblee e le adunanze del Consiglio Direttivo.
Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.
La carica di Presidente non può essere ricoperta per più di quattro mandati consecutivi.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente designato dal Consiglio.
La firma legale dell'Associazione è quella del Presidente che può, in base alle direttive del Consiglio, delegarla.

Art. 27 - Al Consiglio Direttivo è inoltre demandato di:
a) amministrare l'Associazione e gestire i rapporti di lavoro con il personale dipendente;
b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
c) deliberare sui reclami dei Soci;
d) compilare i Regolamenti interni;
e) convocare le Assemblee;
f) indire le elezioni per le cariche sociali;
g) formare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
h) formare il Ruolo dei Terzi Arbitri, degli Arbitri Unici e dei Periti, ai sensi dei rispettivi Regolamenti;
i) nominare il Collegio dei Probiviri;
j) adottare tutti i provvedimenti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, per il buon funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano di competenza dell'assemblea;
k) scegliere la sede ritenuta più idonea per lo svolgimento della riunione settimanale dei Soci A.G.E.R.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Titolo VI
REVISORI DEI CONTI

Art. 28 – La revisione legale può essere affidata ad un Revisore Unico o ad un Collegio dei Revisori composto ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile, da tre membri effettivi e due supplenti scelti fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili. Il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente del Collegio dei Revisori. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali oltre ad esaminare il bilancio annuale e redigere una relazione di

accompagnamento al bilancio medesimo. I Revisori hanno facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
L'attività del Revisore Unico o del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito processo verbale riportato in apposito libro dei verbali, nel quale deve essere riportata anche la relazione al bilancio annuale.
La carica di Revisore, assunta dai Soci, è gratuita.

Titolo VII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29 - Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i Soci. Non possono farne parte i Consiglieri in carica.

Art. 30 – Le controversie tra i Soci e l'Associazione, limitatamente ai casi di indegnità, in dipendenza del presente Statuto o dei Regolamenti interni, saranno risolte obbligatoriamente ed inappellabilmente dal Collegio dei Probiviri. Le modalità di procedura per lo svolgimento del giudizio vengono stabilite dal Collegio stesso, che ha ampia facoltà di stabilire anche eventuali termini di presentazione di documenti e di udire personalmente le Parti.

Titolo VIII
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 31 - Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito:
1. dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci;
2. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 32 - L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.
Entro il 30 giugno di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.
Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Titolo IX
ARBITRATO - VARIE

Art. 33 - In mancanza di espresso patto diverso, i Soci sono tenuti a sottostare all'Arbitrato irrituale secondo il Regolamento emanato dall'A.G.E.R.

Art. 34 - Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con l'Associazione, si intende eletto ad ogni effetto di legge presso la Sede dell'Associazione stessa.

Titolo X
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. L'Assemblea Straordinaria che assumerà tale delibera deciderà anche in ordine alla destinazione del patrimonio residuo al termine della liquidazione che andrà devoluto preferibilmente ad altre istituzioni similari o ad altri enti benefici con fini umanitari o di solidarietà sociale non aventi finalità di lucro.

Art. 36 - Per quanto non fosse stato previsto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge.

Art. 37 - Tutti gli Organi sociali in carica all'atto dell'approvazione del presente Statuto, sono mantenuti nella carica sino al termine del mandato in corso.

*(Redatto il 13-12-1949 - Entrato in vigore il 15-02-1951 - Modificato nell'Assemblea Straordinaria del 14-07-1953, 24-04-1987, 23-4-1999 e 07-06-2018, 14-02-2019 e **11-06-2026**)*